

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1704 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2021

**che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 specificano le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle autorità statistiche nazionali (ASN) competenti.
- (2) È opportuno specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti, informazioni incluse negli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152.
- (3) Al fine di garantire che le informazioni fornite dalle autorità fiscali alle ASN a fini statistici comprendano le informazioni sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni, è necessario modificare l'allegato V del regolamento (UE) 2019/2152.
- (4) È necessario modificare l'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che, nell'ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell'articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, qualora siano coinvolti più Stati membri, l'obbligo per le autorità doganali di fornire alle rispettive ASN i dati delle dichiarazioni in dogana si applichi anche nello Stato membro in cui si trovano le merci.
- (5) È inoltre necessario modificare l'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che le ASN possano ricevere dalle rispettive autorità doganali informazioni sulle semplificazioni doganali applicate e sugli operatori commerciali interessati.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento delegato specifica ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che devono essere fornite alle ASN competenti dalle autorità fiscali e doganali.

<sup>(1)</sup> GUL 327 del 17.12.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

